



Preposti

obblighi e responsabilità di vigilanza

La sentenza della Cassazione n. 7443, del 17 gennaio scorso, analizza la posizione di garanzia del Preposto rispetto alle proprie funzioni e attività

di Roberto Petringa Nicolosi
Avvocato




Un lavoratore che si trovava nell'interspazio tra la rotaia e la banchina del binario, a causa del rumore prodotto da un elettrotensile, non percepiva la segnalazione acustica del passaggio di un treno dal quale veniva travolto con conseguenze letali. La segnalazione era stata eseguita mediante fischietto dall'agente di protezione, lavoratore dipendente dall'impresa committente Ferrovie, con mansioni di avvistatore/avvisatore, il quale era posizionato ad una distanza di circa 80 metri.

Veniva contestato il reato di omicidio colposo a tre dipendenti, di livelli differenti, dell'Ente ferroviario committente.

La responsabilità, secondo l'accusa, veniva correlata:

- ad una erronea scelta del "regime di liberazione del binario su avvistamento";
- alla violazione delle norme tecniche di protezione dei cantieri ferroviari, che impongono di predisporre, a fronte dell'uso di attrezzi di lavoro particolarmente rumorosi, per cui il lavoratore non sia assolutamente in grado di percepire segnali acustici, l'impiego, in ausilio dell'agente avvistatore, di un apposito agente avvisatore nelle immediate vicinanze della postazione di lavoro, in costante visibilità e comunicazione con l'agente avvistatore, con il compito specifico di richiamare immediatamente l'attenzione del lavoratore sull'imminente arrivo del treno, anche con contatti diretti.



Attraverso l'analisi di una recente sentenza e del suo dipanarsi tra Appelli e Ricorsi, riflettiamo sull'interpretazione che i Giudici attribuiscono, in situazioni pratiche, al ruolo delle figure preposte alla vigilanza delle lavorazioni. Anche se con qualche contraddizione...



Le tesi della Difesa

Nel giudizio di primo grado la Difesa ha sostenuto l'infondatezza del profilo di colpa riguardante l'erronea scelta del "regime di liberazione del binario su avvistamento", perché le norme tecniche non prevedono un'altra modalità di liberazione del binario, ma soltanto quella su avvistamento, che viene utilizzata quando, eseguendosi i lavori in presenza di transito di treni, la protezione dei cantieri è organizzata in maniera autonoma, sulla base dell'avvistamento tempestivo dei treni e sulla liberazione del binario quando questi si presentino ad una distanza dal cantiere preventivamente stabilita.

Le norme tecniche prevedono un'altra forma di protezione dei cantieri, vale a dire l'interruzione della circolazione dei treni su binari interessati da lavori che, per la loro complessità e per

dei treni (agente avvisatore), dal punto in cui egli deve trovarsi per poter avere sotto controllo l'intero cantiere, l'agente stesso può assolvere anche le mansioni di avvisatore".

L'impiego di attrezzature particolarmente rumorose non comporta sempre e comunque la doppia protezione, ma è consentito l'impiego di un solo agente di protezione, nel doppio ruolo di avvisatore avvisatore, a due condizioni:

- l'avvistamento tempestivo del treno dal posto dove l'agente della protezione si deve trovare per avvisare i lavoratori;
- la possibilità di "potere avere sotto controllo l'intero cantiere", nel senso che l'agente della protezione deve avere a portata di mano i lavoratori per poterli avvisare efficacemente quando si faccia uso di macchine particolarmente rumorose. L'agente della protezione, pertanto, non deve consentire che i lavorato-



“Se si impiegano macchine particolarmente rumorose, per cui l'operatore non sia assolutamente in grado di percepire segnali acustici si dovrà disporre di un avvisatore nelle immediate vicinanze in modo da poter richiamare l'attenzione dell'operatore anche con contatti diretti”.

la presenza di macchine operatrici sulla sede ferata, non consentono la possibilità di liberare il binario prima del passaggio dei treni. L'interruzione del binario, pertanto, non costituisce un'alternativa al regime di liberazione del binario su avvistamento.

In relazione al secondo profilo di colpa, quello relativo al numero di agenti di protezione, la Difesa richiamava le norme tecniche che, a questo riguardo stabiliscono quanto segue: “Se si impiegano macchine particolarmente rumorose, per cui l'operatore non sia assolutamente in grado di percepire segnali acustici si dovrà disporre di un avvisatore nelle immediate vicinanze in modo da poter richiamare l'attenzione dell'operatore anche con contatti diretti”.

Le Istruzioni tecniche, tuttavia, prevedono una deroga: “Se il punto di avvistamento è visibile dall'agente addetto sul cantiere alle segnalazioni per lo sgombero dei binari all'approssimarsi

ri, quando operano nella zona dei binari, si distanzino tra di loro in modo da compromettere l'efficacia dell'avviso, ma tutto ciò, ovviamente, soltanto quando si faccia uso di attrezzature rumorose.

Il Tribunale ha assolto l'imputato di grado meno elevato, condannando gli altri due.

L'istruttoria dibattimentale, ha consentito di accertare che poco prima dell'evento i componenti la squadra, vale a dire l'infortunato, il collega e il capo squadra, dipendenti dell'impresa appaltatrice, nonché l'addetto alla sicurezza, dipendente dell'Ente ferroviario committente, si trovavano sulla banchina, in condizione di sicurezza. Il rischio, infatti, è correlato ad attività lavorative che vengono eseguite nella zona dei binari. Quando, invece, il lavoro veniva svolto sul marciapiede non vi era alcun rischio di investimento da parte dei treni in transito.



Prima del passaggio del treno il capo squadra si allontanava dagli altri due operai percorrendo per circa 100 metri la banchina. L'agente di protezione, attraversata la sede ferroviaria, si portava sulla banchina del binario attiguo, procedendo nella stessa direzione del capo squadra. Poco dopo l'infortunato scendeva dalla banchina e si posizionava nell'interspazio tra la rotaia e il cordolo della banchina.

Il collega di lavoro dell'infortunato ha riferito che l'agente addetto alla protezione, prima di allontanarsi, li avvertì dell'imminente transito del treno. L'addetto alla protezione, esaminato all'udienza, ha dichiarato che il suo ruolo era quello di stare vicino agli operai e di avvisarli del sopraggiungere dei treni. Ha riferito che, poco prima dell'incidente, l'infortunato e il collega erano intenti a tagliare una lastra di cemento con un flessibile; ad un certo punto il caposquadra, per anticipare i tempi delle successive lavorazioni, decise di andare a fare un altro lavoro in un altro punto, risalendo la banchina. Ha affermato di avere seguito il caposquadra sia per proteggere questo lavoratore che, spostandosi, si dirigeva nella direzione dalla quale sarebbe sopraggiunto il treno, sia per vedere meglio l'arrivo del treno. Ha affermato di essersi allontanato dal punto nel quale l'infortunato e il collega stavano lavorando in quanto assolutamente convinto che costoro sarebbero rimasti sulla banchina a tagliare le lastre di marmo, sino al passaggio del treno.

Il parere del Tribunale

Il Tribunale, dopo avere ribadito i profili di colpa contestati nel capo d'imputazione, afferma che tale condizione, vale a dire il regime di liberazione del binario su avvistamento e la protezione affidata ad un solo addetto con il doppio ruolo di avvistatore avvisatore tuttavia, "poteva essere eventualmente efficace solo ad una condizione: gli operai dovevano lavorare nell'area di uno spazio estremamente limitato, a pochi metri l'uno dall'altro".

"Se questo è vero, sarebbe stato allora assolutamente imprescindibile fornire ai lavoratori direttive precise e cogenti in merito alle condotte da tenere ed alle distanze a cui collocarsi lungo la banchina del binario anche delimitando fisicamente le zone di cantiere entro le quali lavorare. Non appare in alcun modo ammissibile e scu-

sabile che non siano state formalizzate e rese note con certezza a tutti i lavoratori ed anche all'agente di protezione tassative prescrizioni di comportamento in questo senso".

Il Giudice di primo grado, dunque, non può più considerare erronea la scelta del regime di liberazione del binario su avvistamento, perché le norme tecniche non prevedono un'altra opzione. Allo stesso modo non può sostenere l'obbligo della doppia protezione in considerazione del fatto che le norme tecniche, come si è detto, consentono l'impiego di un solo agente nel doppio ruolo di avvistatore avvisatore alle condizioni già evidenziate. Non può neanche affermare la difficoltà di avvistare tempestivamente il treno perché le norme prevedono una distanza minima di 550 metri e, in quella occasione, la distanza utile era di 900 metri.

Il Tribunale addebita agli imputati un unico profilo di colpa, vale a dire la mancanza di istruzioni ai lavoratori, compreso l'addetto alla protezione, indispensabili per controllare il cantiere, vale a dire, il comportamento dei lavoratori.

Il Giudice, pertanto, utilizza, ai fini della responsabilità, la carenza di istruzioni che ha reso impossibile controllare il comportamento dei lavoratori.

Il Giudice di primo grado, tuttavia, non riconosce alcuna rilevanza causale al comportamento imprudente del lavoratore infortunato, né all'agente addetto alla protezione che, nella sua qualità di preposto addetto alla sicurezza, rivestiva la posizione di garanzia, vale a dire con l'obbligo di legge di tutela della sicurezza dei lavoratori che gli erano stati affidati.

Quanto al comportamento del lavoratore, il Tribunale esclude qualsiasi forma di rilevanza richiamando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo il quale "è possibile escludere l'esistenza del rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione del datore di lavoro e l'evento dannoso nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro deve considerarsi abnorme il comporta-



mento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle norme di sicurezza”.

L'irrelevanza del comportamento della vittima

Secondo il primo Giudice, dunque, il comportamento dell'infortunato di scendere nella zona dei binari è del tutto irrilevante, nonostante l'avvertimento datogli poco prima da parte dell'agente addetto alla protezione dell'imminente transito del treno, senza considerare, inoltre, le competenze specifiche e il percorso formativo dell'infortunato in materia di protezione dei cantieri ferroviari, di cui si dirà tra poco.

In relazione al comportamento dell'agente addetto alla protezione ecco quanto si legge nella sentenza di primo grado.

“Diventa irrilevante la disquisizione in ordine all'errore asseritamente commesso dall'agente di protezione il quale, come si è visto, pochi istanti prima dell'infortunio si allontanò dall'infortunato e dall'altro lavoratore. E' evidente che, in assenza di ogni precisa indicazione fornita all'agente avvistatore/avvisatore in ordine all'individuazione nel cantiere del punto di avvistamento, l'agente di protezione si è posizionato nel punto da lui ritenuto migliore per avvistare il treno”.

L'agente addetto alla protezione, tuttavia, non aveva alcuna necessità di collocarsi in una posizione che rendesse più comodo l'avvistamento del treno; le istruzioni tecniche, infatti, dispongono che tale distanza dal punto di avvistamento debba essere minimo di 550 metri; in quella circostanza, come accertato dai tecnici, la distanza di avvistamento utile era di 900 metri. Del resto, a riprova di quanto appena detto, si riporta quanto ebbe a dichiarare, su questo punto, lo stesso agente addetto alla protezione.

PM: “Cioè lei lo ha visto alla fine della banchina e se fosse stato nel punto in cui c'è stato l'infortunio avrebbe potuto vedere il treno?”; Agente addetto alla protezione: “Sì, sì, perché è proprio un rettilineo, è proprio una bella visuale”.

L'agente della protezione era dotato poi di adeguati poteri per esigere dai lavoratori affidati alla sua tutela comportamenti compatibili con le esigenze di sicurezza, per sua stessa ammissione, potendo interrompere il cantiere se non ritenuto in sicurezza.

Si sottolinea, infine, che l'agente di protezione non aveva alcuna necessità di proteggere il ca-



posquadra, perché questi ha sempre dichiarato di essersi allontanato ma che non doveva recarsi nella zona di binari e, pertanto, senza alcuna esposizione al rischio di investimento.

In definitiva, una lettura ragionevole della sentenza di primo grado porta a concludere che il Tribunale addebita agli imputati un unico profilo di colpa, vale a dire la mancanza di istruzioni ai lavoratori, compreso l'addetto alla protezione, indispensabili per controllare il cantiere, vale a dire, il comportamento dei lavoratori.

L'Appello

La sentenza di primo grado è stata impugnata e nell'atto di Appello sono state richiamate le argomentazioni sviluppate più sopra in ordine alla legittimità della scelta del regime di liberazione del binario su avvistamento e della protezione singola in quanto consentita dalle norme. Per quel che concerne la mancanza di istruzioni ritenuta dal primo Giudice si è osservato quanto segue. L'agente addetto alla protezione, dipendente dell'Ente ferroviario committente, era abilitato a svolgere la mansione di protezione dei cantieri di lavoro, avendo frequentato l'apposito corso di abilitazione a tale mansione, superando il relativo esame davanti alla commissione appositamente istituita dalle Ferrovie.

L'infortunato aveva partecipato a un corso di formazione impartito dal suo datore di lavoro; si sottolinea in particolare un documento del datore di lavoro dell'infortunato da questi sottoscritto, nel quale vengono illustrate, le “Precauzioni generali da osservare lungo la linea ferroviaria”.

L'infortunato, inoltre, aveva superato l'esame di abilitazione alla mansione di “Vigilanza Protezione Cantieri Ridotta”, davanti alla commissio-



ne esaminatrice delle Ferrovie (documento prodotto dal datore di lavoro dell'infortunato).

Le istruzioni, vale a dire le regole di comportamento, dunque, si devono considerare incluse nel percorso formativo e abilitativo di cui si è appena detto. Ma l'argomento che chiude ogni discussione in materia di istruzioni è rappresentato dal fatto che l'infortunato, essendo abilitato alla mansione di vigilanza e protezione dei cantieri, era in grado di stabilire quali comportamenti di sicurezza assumere di volta in volta, in relazione alle varie condizioni che gli si presentavano nell'ambito dell'attività lavorativa di sua competenza.

Il Giudice di secondo grado ha respinto l'Appello sostenendo che la sentenza di primo grado "appare corretta e condivisibile", anche se ha dato modo all'appellante di fraintendere le conclusioni cui la stessa è pervenuta.

Risulta poi del tutto infondata l'affermazione contenuta nell'appello secondo cui il giudice di primo grado avrebbe "inevitabilmente" abbandonato l'ipotesi accusatoria relativa alla mancanza di doppia protezione. Infatti, nella sentenza impugnata si legge: "non avrebbe dovuto essere prescelto il sistema di liberazione del binario su avvistamento e che una volta prescelto erroneamente tale regime, è stata prevista la presenza di un solo agente di protezione con funzioni di avvistatore/avvisatore".

Da tali presupposti, secondo le valutazioni della Corte d'Appello, deriverebbe la responsabilità degli imputati, non dall'assenza di istruzioni. Si osserva, innanzi tutto, come il Giudice di appello citi soltanto quanto afferma il primo Giudice in ordine all'originario capo di imputazione tralasciando del tutto, invece, quanto il primo Giudice ha sostenuto anche in ordine alla mancanza di istruzioni.

Si legge, infatti, nella sentenza di primo grado, prima delle frasi richiamate dal Giudice d'appello: "Da tutto quanto sino ad ora esposto discende che il sistema di protezione prescelto erroneamente, liberazione del binario su avvistamento, poteva essere eventualmente efficace solo ad una condizione: gli operai dovevano lavorare nell'area di uno spazio estremamente limitato, a pochi metri l'uno dall'altro". Se questo è vero, sarebbe stato allora assolutamente imprescindibile fornire ai lavoratori direttive precise e cogenti in merito alle condotte da tenere ed alle distanze a cui collocarsi lungo la banchina del binario".

Tutto ciò vuol dire che la responsabilità degli im-

putati è destinata a venir meno una volta data la dimostrazione della sussistenza delle "tassative prescrizioni di comportamento", tema difensivo che ha costituito l'essenza e il punto nodale dell'atto di appello.

Le contraddizioni della Corte d'Appello

Il ragionamento della Corte d'Appello è contraddittorio, perché da un lato condivide quanto afferma il Giudice di primo grado, che "non avrebbe dovuto essere prescelto il sistema di liberazione del binario su avvistamento", dall'altro lato nulla dice la Corte d'Appello in ordine al fatto che le Istruzioni tecniche non prevedono un altro regime di liberazione del binario su avvistamento, non potendosi considerare una opzione il regime di interruzione del binario, che non è un regime di liberazione del binario.

La Corte d'appello, tuttavia, si contraddice perché, dopo avere richiamato e condiviso quanto afferma il primo Giudice in ordine alla erroneità del regime di liberazione del binario su avvistamento, afferma, più avanti, nella sentenza, l'esatto contrario.

"In proposito, è opportuno in primo luogo precisare, avuto riguardo alla prima osservazione formulata al punto b) dell'appello che, effettivamente il regime di protezione prescelto - liberazione del binario su avvistamento - non era di per sé erroneo o inadeguato, essendo consentito dalle istruzioni tecniche".

Tutto ciò si traduce nella impossibilità di addebitare agli imputati profili di colpa derivanti dalla scelta del regime di liberazione del binario su avvistamento, essendo consentito dalle istruzioni tecniche.

La Corte, inoltre, nulla dice sulla previsione, contenuta nelle norme tecniche, di un solo agente con il doppio ruolo di avvistatore avvisatore, né, tanto meno, spiega per quali ragioni il Giudice di primo grado abbia introdotto l'argomento dell'assenza delle istruzioni.

Ecco quanto afferma la Corte d'Appello in relazione al comportamento della vittima.

"Nessuna anomalia è ravvisabile nel comportamento dell'infortunato, dato che lo stesso stava eseguendo un lavoro rientrando nell'assoluta normalità e in maniera del tutto congrua, senza che possa assumere rilievo l'avvertimento che gli era stato dato poco prima dall'agente addetto alla protezione, circa l'imminente passaggio del treno. È infatti evidente che l'infortunato, così co-



me l'altro lavoratore, ha continuato a lavorare perché, al momento non era ancora così vicino il passaggio del treno e non era quindi necessario spostarsi dal binario; diversamente, l'agente addetto alla protezione avrebbe detto ai due operai, prima di seguire il caposquadra, che dovevano immediatamente interrompere il lavoro e liberare il binario. L'agente di protezione si era invece limitato a dare un preavviso, che avrebbe dovuto essere seguito da un effettivo avviso allorquando si sarebbe reso necessario. È chiaro che i due operai hanno proseguito il proprio lavoro non per imprudenza, ma perché facevano pieno affidamento, in maniera del tutto legittima, su un ulteriore e tempestivo avviso dell'arrivo del treno. Pertanto, nessun profilo di anomalia può rilevarsi nella condotta della vittima dell'incidente".

Questa impostazione è in contrasto con le risultanze processuali che hanno consentito di accertare che i due operai, l'infortunato e il collega, quando l'agente addetto alla protezione si allontanò, si trovavano sulla banchina, in condizione di sicurezza, intenti a tagliare un lastrone di cemento e che soltanto successivamente l'infortunato si recò nella zona dei binari mentre il collega rimase sulla banchina; se così non fosse stato anche l'altro operaio sarebbe stato investito dal treno.

L'avvertimento dell'imminente passaggio del treno deve considerarsi assolutamente congruo, visto che il treno è transitato in breve tempo; ma in ogni caso l'avvertimento non aveva lo scopo di liberare il binario dalla presenza dei due lavoratori, che non si trovavano sul binario, ma

l'avvertimento era nel senso di non abbandonare la banchina e scendere nella zona dei binari visto che il treno stava per sopraggiungere.

Se, infatti, i due operai fossero stati a lavorare nella sede dei binari, l'agente addetto alla protezione, a causa dell'imminente transito del treno, avrebbe ordinato l'immediata liberazione del binario. L'ipotesi contraria non è ammissibile perché equivarrebbe a ritenere che l'agente addetto alla protezione si sarebbe allontanato, lasciando i due operai nella zona dei binari, con la consapevolezza di non poterli avvisare dell'imminente passaggio del treno, a causa della rumorosità dell'attrezzatura che si stava utilizzando.

Quando il Giudice di secondo grado, pertanto, parla del secondo avvertimento, si riferisce ad una manovra del tutto inefficace stante la distanza a cui si era portato l'agente addetto alla protezione. L'abnormità del comportamento dell'infortunato, dunque, deve essere correlata al fatto che, nonostante l'avvertimento dell'imminente passaggio del treno, questi è sceso ugualmente nella zona dei binari.

Per quanto riguarda l'agente addetto alla protezione si è già osservato come questi, a causa del percorso professionale di formazione e di abilitazione, fosse dotato di tutti i poteri idonei a rendere efficace la sua posizione di garanzia.

La Corte d'Appello, a questo riguardo, afferma come questo soggetto si sia trovato nella necessità di allontanarsi dai due lavoratori per seguire il caposquadra che stava andando a verificare un'altra lavorazione. Considerata l'estensione della banchina - e dunque del cantiere - e l'assenza di altri agenti di protezione, soggiunge la



Corte, l'agente non aveva molte alternative:

- a) o impediva al caposquadra di allontanarsi;
- b) o lo lasciava allontanare da solo;
- c) o lo seguiva, come ha fatto.

“La prima opzione sarebbe stata indubbiamente la più prudente, perché avrebbe consentito di tenere raggruppati i lavoratori e l'agente addetto alla protezione sarebbe rimasto vicino a tutti. Però, questo modo di operare si scontrava con la realtà, legata alle esigenze del lavoro, che a volte rendeva indispensabile dividersi, perché una determinata operazione non richiedeva il contestuale contributo di tutti e tre i lavoratori, cosicché uno di loro sarebbe rimasto del tutto inattivo mentre gli altri due eseguivano il lavoro”. “L'ipotesi di far allontanare il caposquadra senza seguirlo sarebbe stata in contrasto con la necessità di tutelare il medesimo da rischi connessi ai suoi movimenti sulla banchina. D'altra parte, è vero che questo comportamento si è rivelato a posteriori inidoneo ad avvisare tempestivamente l'operaio che era rimasto a lavorare sul binario e che l'agente addetto alla protezione ha commesso una leggerezza nel valutare la situazione: egli, infatti, tenuto conto della distanza alla quale si era portato dai due operai, dell'imminenza dell'arrivo del treno e del fatto che i due compagni di lavoro stavano utilizzando un attrezzo particolarmente rumoroso, avrebbe potuto prevedere che il suo fischiotto non sarebbe stato udito e che non sarebbe riuscito a raggiungere i predetti per avvertirli mediante contatto diretto. Si tratta però di una semplice leggerezza che appare, rispetto ai fattori causali che

si sono evidenziati, di scarsissima rilevanza sotto il profilo eziologico, perché il comportamento dell'agente della protezione è stato, se non necessitato, grandemente influenzato dalle condizioni in cui è stato costretto ad operare. Comunque, quand'anche si volesse ritenere un contributo causale della condotta dell'agente della protezione alla verifica dell'evento, esso sarebbe di portata estremamente ridotta e darebbe luogo, eventualmente, a un concorso di colpa di minima entità”.

Il Giudice d'Appello, come si vede, riconosce che l'agente della protezione, aveva a sua disposizione tre opzioni (vedi sopra).

Nella prima opzione (opzione a) è di fondamentale quanto decisiva importanza il fatto che la Corte d'Appello riconosca all'agente della protezione il potere di impedire che il caposquadra si allontanasse, potere che non poteva venire messo in discussione da qualsiasi altro fattore trasversale.

Il Giudice di secondo grado, infatti, di fronte al mancato esercizio di tale potere, non afferma mai che l'agente addetto alla protezione si sia trovato, improvvisamente, di fronte alla impossibilità di esercitarlo.

La Corte d'appello, infatti, ipotizza, peraltro senza alcun fondamento, come questo soggetto abbia deciso, in modo del tutto discrezionale, di subordinare le ragioni della sicurezza a quelle lavorative, contravvenendo palesemente ai suoi poteri/doveri che gli imponevano di fare esattamente il contrario, oltre tutto per un tempo estremamente limitato, corrispondente al tempo richiesto dal treno per transitare nell'area di lavoro. Qualsiasi esi-



genza lavorativa, dunque, poteva ragionevolmente venire compressa soltanto nel brevissimo spazio di tempo richiesto dal transito del treno.

La tutela dell'integrità fisica dei lavoratori

L'assoluta infondatezza dell'ipotesi formulata dalla Corte d'Appello deriva, inoltre, da una circostanza decisiva che rende del tutto illogico e inaccettabile il ragionamento della Corte d'Appello. L'agente addetto alla protezione, dipendente dell'Ente ferroviario committente, titolare di una posizione di garanzia, aveva una mansione e un ruolo con un solo ed esclusivo contenuto: la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

Qualsiasi altra finalità era del tutto estranea e incompatibile con tale ruolo. Attribuire, pertanto, a questo soggetto, anche una responsabilità nel versante della "ottimizzazione dei tempi di la-

L'infortunato, essendo abilitato alla mansione di vigilanza e protezione dei cantieri, era in grado di stabilire quali comportamenti di sicurezza assumere di volta in volta, in relazione alle varie condizioni che gli si presentavano

voro", che costituisce per sua natura un interesse di esclusiva competenza dell'appaltatore, integra un'argomentazione destinata ad uscire necessariamente dall'ambito della fondatezza e condivisibilità.

La seconda strada (opzione b), sostiene il Giudice di secondo grado, non era percorribile perché avrebbe privato il caposquadra della necessaria protezione; l'agente della protezione, inoltre, allontanandosi dai due operai per seguire il caposquadra, avrebbe conseguito un doppio risultato: assicurare al caposquadra la necessaria protezione e, allo stesso tempo, guadagnare un posizione più avanzata allo scopo di avvistare più tempestivamente il treno in arrivo.

Questo comportamento, però, soggiunge la Corte d'Appello, si è rivelato inidoneo ad avvisare l'operaio che era rimasto a lavorare sul binario, [ma quando l'agente si è allontanato l'infortunato era a lavorare sulla banchina, non sul binario], che in tal modo ha perso la vita.

La Corte conclude il ragionamento affermando

che l'agente della protezione, in ogni caso, si sarebbe reso responsabile di "una semplice leggerezza idonea a dar luogo, a tutto concedere, a un concorso di colpa di minima entità".

A questo ragionamento, che evidenzia profili logici estremamente improbabili e assolutamente problematici, non resta che contrapporre le seguenti considerazioni.

Il caposquadra non aveva alcuna necessità di allontanarsi prima del transito del treno.

L'agente addetto alla protezione, a sua volta, non aveva alcuna necessità di consentire al caposquadra di allontanarsi, prima del transito del treno. Al dibattito non sono emerse ragioni di sorta, connotate da un tale grado di urgenza da costringere il caposquadra ad allontanarsi, prima del transito del treno, e l'agente della protezione a seguire il caposquadra, creando in tal modo le condizioni del grave infortunio.

L'agente della protezione non aveva alcuna necessità di portarsi in un punto diverso da quello da dove si trovavano i due operai per vedere meglio l'arrivo del treno perché aveva una visuale di 900 metri.

Da tutte queste considerazioni emerge con chiarezza la illogicità e contraddittorietà della motivazione per cui il Giudice d'Appello, prima sostiene che l'agente della protezione poteva impedire al caposquadra di allontanarsi, evitando in tal modo l'incidente. Poi afferma che tuttavia l'agente della protezione ha dovuto comportarsi in quel modo per esigenze lavorative, (non di sua competenza, però). Infine dichiara che tale scelta, comunque, si è rivelata non idonea, perché la distanza che l'agente ha assunto rispetto ai due operai, non ha consentito di dare l'avvertimento del passaggio del treno per le note ragioni.

In ogni caso, sul piano logico non è accettabile quanto sostiene la Corte nel senso che l'agente addetto alla protezione, ammesso e non concesso che gli altri due operai in quel momento versassero in una condizione di rischio, abbia deciso di seguire il caposquadra per proteggerlo, rinunciando a proteggere gli altri due che non avrebbe potuto avvertire del passaggio del treno.

Il rigetto del ricorso

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso pur riconoscendo l'evidente contraddizione tra l'affermazione dell'erroneità della scelta del sistema di liberazione dei binari su avvistamento e



la successiva affermazione dell'ammissibilità di tale sistema.

“L'argomentazione sostenuta dal ricorrente sul primo punto - relativa al prospettato avvenuto abbandono, da parte del giudice di primo grado, dell'impostazione accusatoria relativa alla presenza di un solo avvistatore/avvisatore, è completamente destituita di fondamento e reitera in questa sede il sostanziale fraintendimento del ragionamento coerentemente seguito in entrambe le sentenze di merito”.

La Corte ribadisce “l'indeclinabile esigenza che, a tutela delle posizioni lavorative coinvolte nell'esecuzione delle attività in esame, fosse in ogni caso coinvolta la presenza di più avvisatori e la necessità che le istruzioni sul comportamento dei lavoratori avrebbero dovuto essere impartite in modo preciso”.

La Corte, tuttavia, non esamina in alcun modo l'assetto normativo tecnico delle ferrovie che consente l'impiego di un solo agente di protezione, nel doppio ruolo di avvistatore avvisatore, anche in presenza di utilizzo di attrezzature rumorose. “Quanto al rilievo del ricorrente, riferito alla pretesa abnormità del comportamento concretamente osservato dalla vittima in occasione dell'incidente in cui ebbe a perdere la vita, è appena il caso di segnalare l'assoluta infondatezza, apparendo pienamente coerente, sul piano della linearità argomentativa, l'affermazione della corte territoriale secondo cui la discesa della vittima sui binari costituiva una logica conseguenza, o il naturale sviluppo, dell'esercizio delle specifiche mansioni dallo stesso in concreto esercitate nel momento in cui l'agente di protezione si era allontanato”.

La Corte qui sviluppa un argomento di carattere generale tralasciando, invece, l'argomento dell'avvertimento dell'imminente passaggio del treno che va valutato in un'ottica del tutto particolare.

In altri termini, il comportamento del lavoratore acquisisce tutti i caratteri dell'abnormità e dell'irragionevolezza in quanto l'infortunato, titolare di un percorso formativo di eccellente livello, nonostante l'avviso datogli dall'agente della protezione dell'imminente transito del treno, decide ugualmente di scendere nella zona dei binari. Certamente non era agevole superare la circostanza appena evidenziata, tanto che la Corte d'Appello, per uscire da questa difficoltà ha dovuto affermare, in contrasto con le risultanze istruttorie, che i due operai si trovavano nella zona dei binari quando l'agente addetto alla protezione li informò dell'imminente passaggio del treno, affermando che i due lavoratori si attendevano un altro avviso. Si è già dimostrato più sopra che i due lavoratori si trovavano sulla banchina e non nella zona dei binari.

La Corte di Cassazione, invece, nulla dice sull'avvertimento dato dall'agente della protezione, affermando che: “Appare, pertanto, coerentemente consequenziale il ragionamento seguito dalla Corte territoriale laddove ha riconosciuto l'assoluta ragionevolezza dell'aspettativa della vittima di ricevere un avviso, o qualunque altro ammonimento, dall'agente di protezione nel caso in cui fosse sopraggiunto in stazione un eventuale convoglio ferroviario”.

La Corte d'Appello, però, si riferisce ad un secondo avvertimento, mentre la Corte di Cassazione si riferisce soltanto all'assoluta “ragione-





volezza dell'aspettativa della vittima di ricevere un avviso".

In relazione alla posizione ed al ruolo di tutela dell'agente addetto alla protezione, tutti gli argomenti sviluppati dalla difesa, di cui si è detto largamente più sopra, sono rimasti "lettera morta" limitandosi la Corte di Cassazione, in modo laconico e generico, ad osservare quanto segue. *"Quanto alla censura del comportamento dell'agente di protezione, del tutto correttamente la Corte d'appello ha valutato il relativo ruolo nel quadro della complessiva organizzazione del cantiere, evidenziando come lo stesso si sia trovato ad agire in un contesto fortemente disorganizzato sul piano della prevenzione infortunistica e della sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che l'adozione, seppur rimproverabile di un comportamento imprudente (quale quello di seguire il caposquadra al fine di guadagnare una presumibile migliore prospettiva di avvistamento dei*

La Corte, in questa sentenza, ridimensiona notevolmente e in modo assolutamente non condivisibile la posizione di garanzia del preposto, nonostante la Corte d'Appello abbia affermato a "chiare lettere" che questo soggetto, se avesse impedito al caposquadra di allontanarsi, l'evento non si sarebbe verificato.

treni in arrivo) mai avrebbe potuto assumere un ruolo causale del tutto autonomo e di rilievo tale da porsi, di per sé solo, quale condizione sufficiente ad elidere le gravissime responsabilità omissive riconosciute, sul piano direttivo e organizzativo, in capo agli imputati".

Con questo argomento la Corte, in questa sentenza, ridimensiona notevolmente e in modo assolutamente non condivisibile la posizione di garanzia del preposto, nonostante la Corte d'Appello abbia affermato a "chiare lettere" che questo soggetto, se avesse impedito al caposquadra di allontanarsi, l'evento non si sarebbe verificato.

La posizione di garanzia del preposto

La Corte di Cassazione, tuttavia, stessa sezione ma con diversa composizione, con una sentenza di appena una settimana prima rispetto a quella di cui si è discusso, ha sottolineato la decisiva

prevenzionale del ruolo di vigilanza e sicurezza del preposto.

Si tratta della Sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, n. 9491 del 10 gennaio 2013 dove, fra l'altro, si legge quanto segue: "Il Tribunale di [...] ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di [...]. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di [...].

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, il lavoratore stava eseguendo lo sradicamento di canne presenti in una scarpatata utilizzando un escavatore che si ribaltava, cagionandogli lesioni letali. La macchina era del tutto inadatta a lavorare in un sito con elevatissima pendenza e ciò ha determinato il ribaltamento. Di qui l'addebito colposo nei confronti dell'imputato che rivestiva il ruolo di preposto della ditta [...] che eseguiva il lavoro in un terreno attiguo alla sede dell'azienda.

Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo che erroneamente si è ritenuto che l'imputato, sebbene rivestisse la qualifica di lavoratore dipendente della ditta [...], fosse in realtà preposto. Il ricorso è infondato.

Il preposto impartì alla vittima l'ordine di procedere all'estirpazione delle canne nate nella scarpatata prossima alla sede dell'azienda, facendo uso di un escavatore che a tal fine era stato collocato nel sito qualche giorno prima.

L'imputato si recava spesso sui luoghi delle lavorazioni, impartendo istruzioni sulla loro esecuzione. Egli era una sorta di capo cantiere, dirigeva gli operai. Incombeva, dunque, nella qualità di garante, l'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro.

La sentenza dimostra l'esistenza di condotte che del tutto correttamente vengono collocate nel ruolo del preposto. Tale figura del sistema prevenzionistico, come ripetutamente enunciato da questa Corte sovrintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico. E le condotte attribuite all'imputato si attagliano, appunto, a tale ruolo. Dunque, correttamente si è ritenuto che sull'imputato incombesse l'obbligo di cautelare il rischio di ribaltamento, inibendo l'uso di un veicolo del tutto inadatto allo stato dei luoghi.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato". ■